

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di L'Aquila provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 gennaio 1966

p. Il Ministro per la pubblica istruzione  
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo  
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali  
della provincia di L'Aquila

Verbale n. 7

Oggi 30 novembre, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Abruzzo e Molise, L'Aquila, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di L'Aquila per discutere il seguente ordine del giorno:

(Omissis).

6) CITTÀ DI L'AQUILA - Protezione zone verdi a valle delle mura, fra le mura, viale Collemaggio, strada n. 109, Porta Bazzano.

(Omissis).

Il vice presidente, fatto presente che:

a) il territorio sottostante le mura di cinta nel versante sud-est della città, ricco di piante ed alberi di varie « essenze », forma un quadro naturale di suggestiva bellezza, godibile da numerosi punti di belvedere aperti al pubblico e soprattutto all'osservatore che percorre il viale di Collemaggio per entrare in città da Porta Bazzano, per il quale la zona costituisce la principale nota paesistica alla quale sono legate le visuali esterne sulla città, che appare ancora « arroccata » entro l'antica cinta muraria;

b) il comprensorio, per la presenza delle antiche mura e degli edifici monumentali cittadini, forma un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, dato dalla spontanea concordanza della natura e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

(Omissis).

Stante quanto sopra, il vice presidente chiede:

che venga proposta la protezione, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della zona delimitata dalla cinta delle antiche mura, sino all'intersezione della medesima con l'asse del viale di Collemaggio all'altezza della strada n. 105, indi dall'asse del viale di Collemaggio stesso sino all'intersezione dell'asse della strada n. 109 che scende a Porta Bazzano, indi da quest'ultimo asse fino all'intersezione con la cinta delle antiche mura nel punto di mezzeria della Porta Bazzano stessa, indi dalla cinta muraria sopramenzionata. Dovranno rimanere escluse dalla proposta tutti gli immobili eventualmente già tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, mentre, come già detto, la proposta stessa dovrà considerarsi un rinnovo, ai sensi della vigente legge della protezione eventualmente già notificata ai sensi della legge 11 giugno 1922, n. 778.

La Commissione, dopo breve discussione in merito, decide di approvare all'unanimità la proposta.

(Omissis).

Il presidente: FABRIANI

Il segretario: CALVANI

(2474)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di L'Aquila.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, nn. 3 e 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di L'Aquila per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 30 novembre 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata; la zona pendio a valle delle antiche mura civiche in località Sant'Andrea, fra le mura, la Chiesa Madonna degli Angeli, la ferrovia e la via Madonna del Ponte nel comune di L'Aquila;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge, all'albo del comune di L'Aquila;

Viste le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dall'Ufficio provinciale della gioventù italiana e da alcuni cittadini di L'Aquila;

Considerato che - indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia - il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè sottostante le mura di cinta, nel versante sud-ovest della città, con il suo declivio ricco di vegetazione ed alberi di varie « essenze » sino al più intenso verde costituito dalla valle nella quale scorre il fiume Aterno, forma un quadro naturale di suggestiva bellezza godibile da numerosi punti di belvedere aperti al pubblico e soprattutto all'osservatore che percorre il tratto di ferrovia in direzione di Sulmona, per il quale la zona offre la principale nota paesistica alla quale sono legate le visuali esterne sulla città, che appare ancora arroccata entro l'antica cinta muraria; e inoltre il comprensorio, per la presenza delle antiche mura e degli edifici monumentali cittadini, forma un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale per la spontanea concordanza e fusione tra espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di L'Aquila, delimitata dalla cinta delle antiche mura sino all'intersezione della medesima con l'asse della via Cadorna indi, dalla congiungente di detta intersezione con lo spigolo nord della Chiesa di Santa Maria degli Angeli indi da semiperimetro della Chiesa stessa all'altezza del piazzale antistante sino all'inizio dell'asse del sentierino di campagna che scende dal piazzale alla ferrovia, indi dall'asse medesimo sino all'intersezione con la

limite della zona di occupazione della ferrovia Terni-Sulmona, indi dalla linea limite medesima sino all'intersezione con l'asse della via Madonna del Sante, indi dall'asse di quest'ultima via sino all'altezza della « Porta della Rivera », in località 99 Cannelle, per riprendere di qui il perimetro delle mura sopramenzionate, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Dovranno rimanere esclusi dalla proposta tutti gli immobili eventualmente già tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, mentre la proposta stessa dovrà considerarsi un rinnovo, ai sensi della vigente legge, della protezione eventualmente già notificata, ai sensi della legge 11 giugno 1922, n. 778.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di L'Aquila.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di L'Aquila provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero, la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 gennaio 1966

p. Il Ministro per la pubblica istruzione  
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo  
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali  
della provincia di L'Aquila

Verbale n. 7

Oggi 30 novembre 1962, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Abruzzo e Molise, castello cinquecentesco di L'Aquila, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di L'Aquila per discutere il seguente ordine del giorno:

(Omissis).

3) CITTÀ DI L'AQUILA - Protezione pendio a valle delle mura civiche in località Sant'Andrea, fra le mura, Chiesa Madonna degli Angeli, ferrovia, via Madonna del Ponte.

(Omissis).

Il vice presidente, fatto presente che:

a) il territorio sottostante le mura di cinta, nel versante sud-ovest della città, con il suo declivio ricco di vegetazione ed alberi di varie « essenze » sino al più intenso verde costituito dalla valle nella quale scorre il fiume Aterno, forma un quadro naturale di suggestiva bellezza godibile da numerosi punti di belvedere aperti al pubblico e soprattutto all'osservatore che percorre il tratto di ferrovia in direzione di Sulmona, per il quale la zona costituisce la principale nota paesistica alla quale sono legate le visuali esterne sulla città, che appare ancora arroccata entro l'antica cinta muraria;

b) il comprensorio, per la presenza delle antiche mura e degli edifici monumentali cittadini, forma un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale per la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

c) la zona è destinata nel piano regolatore generale, recentemente adottato dal Comune, parte a « verde pubblico » e gran parte a « verde vincolato ». Per questa seconda destinazione viene ammessa la costruzione di edifici isolati di altezza massima di ml. 7,50 e la rispondenza ad altre norme fra le quali quella di richiedere il parere della locale Soprintendenza in merito alle opere progettate;

d) perchè la Soprintendenza possa, con la massima legittimità, esprimere il proprio parere, si reputa però necessario che la zona risulti perfettamente protetta a norma di legge.

Stando quanto sopra, chiede che venga proposta la protezione ai sensi dell'art. 1 numeri 3 e 4 della zona delimitata dalla cinta delle antiche mura sino all'intersezione della medesima con l'asse della via Cadorna, indi dalla congiungente di detta intersezione con lo spigolo nord della Chiesa di Santa Maria degli Angeli, indi da semiperimetro della Chiesa stessa all'altezza del piazzale antistante sino all'inizio dell'asse del sentierino di campagna che scende dal piazzale alla ferrovia, indi dall'asse medesimo sino all'intersezione con la linea limite della zona di occupazione della ferrovia Terni-Sulmona, indi dalla linea limite medesima sino all'intersezione con l'asse della via Madonna del Ponte, indi dall'asse di quest'ultima via sino all'altezza della « Porta della Rivera », in località 99 Cannelle, per riprendere di qui il perimetro delle mura sopramenzionate.

Dovranno rimanere esclusi dalla proposta tutti gli immobili eventualmente già tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, mentre la proposta stessa dovrà considerarsi un rinnovo, ai sensi della vigente legge, della protezione eventualmente già notificata, ai sensi della legge 11 giugno 1922, n. 778.

Dopo una breve discussione sull'argomento, il presidente mette a votazione la proposta del vice presidente nei limiti e nelle motivazioni formulati.

(Omissis).

Constatato il risultato della votazione, il presidente dichiara accolta a maggioranza la proposta.

(Omissis).

Il presidente: FABRIANI

Il segretario: CALVANI

(2472)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di Urbino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Pesaro per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 20 febbraio 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della villa Pineta e villa Maria nel comune di Urbino;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Urbino;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente